



#### Il nodo giuridico

- **Normativa di riferimento:** art. 84 TUIR, che regola il riporto delle perdite, e art. 10-bis del D.L. 137/2020, che stabilisce che i contributi Covid “non concorrono alla formazione del reddito imponibile”.
- **Interpretazione dell’Agenzia:** considera i contributi Covid come *proventi esenti*, riducendo le perdite riportabili.
- **Controargomentazione:** il testo normativo parla di *componenti positivi esclusi*, non di proventi esenti, e ciò ha implicazioni diverse sul piano fiscale.

#### Implicazioni pratiche

- I professionisti hanno trattato i contributi come non tassabili, coerentemente con la normativa emergenziale.
- L’Agenzia sostiene che questa classificazione genera una doppia agevolazione: nessuna tassazione nel 2020 e possibilità di usare perdite “gonfiate” negli anni successivi.
- Di conseguenza, le perdite del 2020 vengono ridotte, con impatto sulle dichiarazioni fiscali future.

#### Critiche alla tesi erariale

- **Confusione tra esclusione ed esenzione:**
  - L’Agenzia sostiene che l’esclusione ha una funzione sistematica per evitare la doppia imposizione.
  - Ma la disciplina della PEX (Participation Exemption), che è una disciplina sistematica, dimostra che è l’esenzione a svolgere questo ruolo, come chiarito da circolari dell’Agenzia stessa (7/E del 2013 e 36/E del 2004).
- **La stessa Agenzia ha affermato che trattasi di norma chiara, non interpretabile:**
  - La Risposta n. 618/2021 dell’Agenzia afferma che non c’è dubbio interpretativo: i contributi Covid sono *esclusi*, non *esenti*.

#### Impatto economico e sociale

- I ristori Covid hanno natura risarcitoria.
- Penalizzare le imprese che riportano perdite significa colpire indirettamente un aiuto destinato a fronteggiare una crisi senza precedenti.
- L’Agenzia, pur essendo un organo tecnico, non può ignorare le conseguenze sociali di una simile interpretazione.

## Conclusioni

- La posizione dell’Agenzia nel 2025 (Risposta n. 35/2025) che nega la detassazione ai contributi in conto impianti è già stata duramente criticata.
- La Risposta 35/2025 è usata come esempio emblematico di come l’Agenzia, nel tentativo di riqualificare i contributi Covid, finisca per adottare una lettura **illogica, restrittiva e non aderente al dettato normativo**, rafforzando così le critiche alla sua tesi.